

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici

dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 7, 8 e passim
BAUSI (DC) .....	9, 12
BOSCO (DC), relatore alla Commissione .....	6, 7, 8 e passim
CUTRERA (PSI) .....	10, 11, 14 e passim
FABRIS (DC) .....	10, 11
FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	8, 13, 19 e passim
SCARDAONI (PCI) .....	9
TORNATI (PCI) .....	7, 8, 9 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 17.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

- «**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- «**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori
- «**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori
- «**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Ne do lettura:

#### **CAPO II.**

#### **GLI STRUMENTI**

#### **Art. 17.**

*(Piano di bacino)*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

*a*) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonchè dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

*b*) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;

*c*) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

*d*) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonchè del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

*e*) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

*f*) la previsione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

*g*) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera *f*), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

*h*) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

*i*) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

*l*) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

*m*) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

*n*) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che

comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Al coordinamento e adeguamento dei piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, provvede, nei bacini di rilievo nazionale e in quelli di rilievo interregionale, il comitato istituzionale, che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:*

«3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 e, in particolare, contiene:».

17.7

Bosco

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«in conformità a quanto previsto all'articolo 2;».*

17.8

Bosco

*Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «previsione», con l'altra: «individuazione».*

17.9 Bosco

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente: «s) Le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo».*

17.10 Bosco

*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

17.11 Bosco

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia».

17.12 Bosco

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni».

17.13 Bosco

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole, collocate in altra formulazione all'articolo 12, comma 2: «che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente».*

17.6 Bosco

*Al comma 2, inserire dopo le parole: «su proposta del Ministro dei lavori pubblici» le altre: «sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».*

17.1 PAGANI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089», aggiungere le altre: «e della legge di vincolo idrogeologico n. 3267 del 1923».*

17.2

TORNATI, NESPOLO

*Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, mediante la costituzione di Consorzi obbligatori da costituirsi in ognuno degli ambiti territoriali ottimali individuati nei piani di bacino; tali consorzi di norma debbono gestire unitariamente i servizi pubblici di acquedotto, fognature, collettamento e depurazione delle acque usate».

17.3

TORNATI, NESPOLO

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse agrarie, forestali ed estrattive;».

17.4

TORNATI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le autorità competenti» sino a: «adeguare i piani territoriali» con le seguenti: «, avendo particolare riferimento ai programmi regionali».*

17.5

CUTRERA

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 17.7 da me presentato tende a sostituire, al comma 3, l'alea con il seguente: «3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 e, in particolare, contiene:». Il testo originario era, invece, il seguente: «Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:». È preferibile inserire successivamente questa indicazione delle priorità, giacché risulterebbe piuttosto strano porre fin dall'inizio tale questione quando ancora non si è indicato il contenuto del piano di bacino. Quindi, dopo l'indicazione dei contenuti, si farà riferimento alle priorità, come indicato con l'emendamento 17.10.

L'emendamento 17.8 tende ad aggiungere, al comma 3, lettera a), in fine le seguenti parole: «in conformità con quanto previsto all'articolo 2;» ho tenuto a fare un richiamo agli articoli precedenti, per dare al provvedimento una certa omogeneità e anche ai fini di una migliore comprensione del testo.

L'emendamento 17.9 tende a sostituire al comma 3, lettera f), la parola «previsione» con l'altra «individuazione». L'emendamento 17.10 sposta - come dicevo - l'individuazione della priorità degli interventi alla fine del testo.

L'emendamento 17.11 tende a sopprimere, al comma 4, l'ultimo periodo, che è il seguente: «Al coordinamento e adeguamento dei piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, provvede, nei bacini di rilievo nazionale e in quelli di rilievo interregionale, il comitato istituzionale, che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente».

Si trattava di una ripetizione, perchè questi due concetti sono richiamati all'articolo 12, punto 3, in senso generale ed al punto 4, lettera f), e quindi è perfettamente inutile tale periodo. La Camera aveva inserito qui tale indicazione e noi, partendo da quest'ultimo, abbiamo allargato la legge anche al problema ambientalistico. L'eliminazione poteva essere apportata anche in fase di coordinamento finale, tuttavia ritengo sia meglio procedere in tal senso con un emendamento.

Ritiro, invece, l'emendamento 17.6, che si può ritenere assorbito nel precedente emendamento.

L'emendamento 17.12 tende a sostituire il comma 5 con il seguente: «Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia»; tale dizione, infatti, mi sembra più comprensibile.

L'emendamento 17.13 tende a sostituire il comma 6 - che si riferiva, dopo attenta analisi, alla materia urbanistica - con la seguente migliore formulazione: «Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni». Il testo della Camera dei deputati era analogo, tale circuito cioè era sempre all'interno di un anno, tuttavia la formulazione risultava quasi incomprensibile. Mi sembra, quindi, che l'emendamento proposto contribuisca alla chiarezza del testo.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel testo si fa riferimento solo ai comuni, ma le comunità montane sono competenti per l'assetto urbanistico e quindi potrebbe darsi il caso che le comunità montane dicano una cosa ed i comuni un'altra.

TORNATI. La comunità montana non può fare un piano regolatore.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Occorrerebbe, comunque, verificarlo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Anzichè dire: «Qualora i comuni» si potrebbe usare la dizione: «Qualora essi», riferendosi cioè agli enti territorialmente interessati. O meglio ancora si può dire: «Qualora gli enti predetti non provvedano...».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si intende accolta la proposta del relatore in merito all'emendamento 17.13.

Segue un emendamento presentato dal Governo, volto a inserire una lettera *c-bis*) dopo la lettera *c*).

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ho presentato l'emendamento 17.1. Sarebbe anomalo che dalla procedura di approvazione del piano sia completamente escluso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che invece interviene in altre fasi.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare al Presidente che l'articolo 4 dice che il Consiglio superiore dei lavori pubblici approva il piano di bacino.

PRESIDENTE. Sono d'accordo col relatore che la norma era contenuta nell'articolo 4, però penso che sia opportuno richiamarlo. Comunque ritiro il mio emendamento.

Segue l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Nespolo e Tornati.

TORNATI. Con questo emendamento volevamo richiamare la legge di vincolo idrogeologico, n. 3267, del 1923.

Abbiamo poi presentato l'emendamento 17.3 che tende a spostare secondo noi in avanti la problematica della gestione della programmazione e dell'utilizzazione delle risorse idriche, che nel provvedimento vengono citate in più parti e ci sembrano essere questioni non secondarie rispetto alla problematica delle risorse idriche, della loro salvaguardia, del loro uso razionale, sia a fini potabili, sia a fini irrigui, sia ai fini dell'equilibrio fluviale. Inutile dire che quella delle derivazioni è una questione molto seria rispetto all'equilibrio del fiume, e a una corretta gestione delle risorse idriche. Ora, poichè questa problematica l'abbiamo affrontata con una volontà unanime nel decreto sull'atrazina, si tratta di tendere a una ulteriore precisazione, anche perchè credo sia sempre più opportuno porre l'accento, con la crisi idrica che si sta manifestando in tutto il paese, sulla gestione delle acque superficiali, oltre che delle tradizionali acque sotterranee. Quindi una gestione corretta e integrata a livello di bacino può essere una soluzione quanto mai necessaria.

Facciamo fare un passo avanti - c'è poi un emendamento successivo che vuole essere ancora più preciso al riguardo - alla gestione unitaria anche di tutto il ciclo delle acque. Qui noi proponiamo la dizione «di norma», sapendo bene che la questione è piuttosto complessa, ma ormai è dimostrato che in molte aree, specie terminali o vallive, il recupero delle acque reflue e della depurazione non solo è utile ai fini irrigui, il che significherebbe ridurre molto le risorse idriche a fini agricoli, ma addirittura potrebbe essere utilizzato anche a fini potabili con impianti di potabilizzazione che in altri paesi esistono già da molti anni.

La nostra è un'indicazione estremamente precisa: i consorzi devono essere considerati l'unico strumento gestionale, senza tener conto del fatto che ad essi possono aderire sia aziende pubbliche, che aziende miste, cioè pubbliche e private.



PRESIDENTE. Senatore Tornati, a chiarimento della sua esposizione debbo chiederle se i consorzi da lei richiamati devono operare su tutto il territorio nazionale e se devono essere obbligatoriamente costituiti o se sono facoltativi. Non posso infatti dimenticare che gran parte del territorio nazionale è già coperta dai consorzi di bonifica integrale, costituiti ai sensi del testo unico del 1933. Tali consorzi hanno la gestione delle acque superficiali.

È quindi indispensabile evitare conflittualità tra enti già radicati e costituiti a termini di legge e i nuovi organismi proposti nel suo emendamento.

TORNATI. Noi abbiamo fatto specifico riferimento alla gestione delle acque ad uso potabile. Si tratta di un problema che quotidianamente deve essere affrontato.

PRESIDENTE. Nell'emendamento si fa riferimento alla programmazione e all'utilizzazione delle risorse idriche. Tale dizione è onnicomprensiva e quindi rischia di creare conflitti con un sistema gestionale già esistente. Tra l'altro nella dizione «risorse idriche» sono ricomprese anche le risorse superficiali e sotterranee, cioè ogni tipo di risorsa.

TORNATI. Nel nostro emendamento intendevamo fare riferimento esplicito alle risorse idriche ad uso potabile. La gestione degli acquedotti è già previsto che si svolga attraverso consorzi obbligatori in modo che si possano realizzare integrazioni ed interscambi delle risorse stesse per evitare episodi come quelli verificatisi a causa dell'atrazina.

Noi intendiamo operare un collegamento tra tutte le acque potabili per cercare di recuperarle in modo unitario. Ritengo, quindi, che la nostra ipotesi non sia ricompresa nelle disposizioni ricordate dal Presidente.

PRESIDENTE. Bisogna quindi precisare che si tratta dell'utilizzazione e della programmazione delle risorse idriche a fini potabili.

BAUSI. Debbo ricordare però che nel 1972 la competenza in questa materia è stata trasferita alle regioni; in quella occasione si è fatto riferimento anche alle acque minerali.

TORNATI. Le acque minerali non sono considerate acque potabili poichè in esse si registra sempre un eccesso o una carenza di sali.

SCARDAONI. Debbo precisare che l'emendamento 17.3 è conseguente all'emendamento 17.2 da noi precedentemente presentato. L'emendamento 17.3 tende a sostituire la lettera e) del comma 2 dell'articolo 17, che fa un riferimento generico alla «programmazione ed utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive».

CUTRERA. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 17.5, da me presentato.

FABRIS. Sostanzialmente concordo con la normativa proposta, ma debbo sottolineare che nella struttura di questo articolo è stato dimenticato il riferimento ad una legge importantissima in ordine alla difesa del suolo, in particolare agli aspetti idraulici del problema. Debbo infatti rilevare che nell'articolo 17, comma 3, lettera *a*), si fa riferimento alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e non si richiama la legge 8 agosto 1985, n. 431, cioè la cosiddetta «legge Galasso».

La «legge Galasso» incide molto sui territori interessati da corsi d'acqua o comunque dalla presenza di canali o di qualsiasi altro elemento idraulico.

Ritengo quindi che sia necessario integrare il riferimento contenuto nella lettera *a*), comma 3, dell'articolo 17, che fa riferimento alle leggi interessanti il territorio e l'ambiente.

È vero che al comma 4 dell'articolo 17 la legge n. 431 è stata richiamata, ma a mio parere ad essa bisognerebbe far riferimento anche in altri punti dello stesso articolo. A mio giudizio la legge n. 431 è uno dei presupposti da cui deve partire l'impostazione del piano di bacino; è perciò indispensabile richiamarla. In particolare le prescrizioni ed i vincoli richiamati al punto *f*) del comma 3 dell'articolo 17 sono proprio quelli derivanti dalla «legge Galasso».

Signor Presidente, dichiaro quindi che intendo presentare un emendamento al comma 3 dell'articolo 17, lettera *a*), tendente ad aggiungere, dopo le parole «n. 1089» le parole «e alla legge 8 agosto 1985, n. 431».

Inoltre intendo presentare un emendamento alla lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 17, tendente ad aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «anche aggiornando e modificando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

PRESIDENTE. Senatore Fabris, ritengo opportuno fare alcune precisazioni sul punto da lei richiamato. La legge n. 1089 e la legge n. 431 fanno riferimento a due ipotesi diverse. Anzitutto si deve considerare l'apposizione di una normativa vincolistica o di programmazione relativamente a fenomeni idraulici o idrogeologici. Infatti il territorio è interessato da una serie di piani che pongono vincoli precisi.

Dopo che il piano è stato approvato si può operare un confronto tra la sua compatibilità e tutti gli altri piani esistenti, particolarmente anche con le disposizioni contenute dalla legge n. 431. Ritengo quindi che non sia opportuno richiamare la legge n. 431 in una fase in cui ad essa non si deve far ricorso.

FABRIS. Signor Presidente, nel momento in cui si richiama la legge n. 1089, cioè una legge ambientalistica, non si può non fare riferimento alla «legge Galasso». Si tratta di un collegamento naturale.

CUTRERA. Bisogna però sottolineare che gli effetti delle due leggi sono diversi.

FABRIS. Il sottosegretario Galasso ha emesso una serie di decreti che vincolano numerose aree.

**PRESIDENTE.** Senatore Fabris la «legge Galasso» in larga misura non è stata applicata dalle regioni, mentre la legge n. 1089 del 1939 è una legge che ha dato e dà luogo ad una serie di decreti, di cui ovviamente bisogna tener conto in tema di piani di bacino.

**CUTRERA.** Signor Presidente, vorrei dire che in generale sono d'accordo sugli emendamenti presentati dal relatore. Per quanto riguarda poi l'osservazione fatta dal senatore Fabris, in merito al comma 3 lettera *a*), non ne sottovaluto l'importanza, perchè una volta che si decide di indicare i vincoli in modo specifico bisogna tenere presente che la legge n. 1497 del 1939 si affianca alla legge n. 1089 e vi sono alcuni vincoli posti dalla legge n. 1497 che sono precedenti alla «legge Galasso» e che pure riguardano territori di particolare delicatezza idrogeologica. Allora, se si fa riferimento alla legge n. 1089, sotto questo aspetto andrebbe menzionata anche la legge n. 1497, ma in questo caso si torna all'elencazione di tutte le leggi intervenute in materia. Pertanto, quando si parla di quadro conoscitivo ed il relatore richiama l'articolo 2, mi domando se non si potrebbe evitare di specificare i vincoli posti dalla legge n. 1089 ovvero, se vi si fa riferimento, si indichino anche quelli della legge n. 1497. Se noi indichiamo la legge n. 1497, infatti, si salvano sia i vincoli precedenti alla «legge Galasso» sia quelli successivi che sono entrati in vigore come varianti ed estensioni della legge n. 1497.

**FABRIS.** Se mi è consentita un'aggiunta, vorrei chiarire ulteriormente il mio pensiero. Ebbene, al comma 2, lettera *a*) o noi diciamo «nonchè dei vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali relativi al bacino», usando una dizione generica e non citando alcuna legge, o se ne citiamo una, non vedo perchè non si debba fare riferimento anche alle altre.

**CUTRERA.** Chiarito questo punto, vorrei aggiungere che, in riferimento a questi rapporti urbanistici, il comma 4, così come proposto dal relatore, mi trova d'accordo. Vorrei però sottoporre alla sua attenzione se non sia il caso di aggiungere dopo le parole: «I piani di bacino sono coordinati con programmi nazionali, regionali o sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo» le altre: «Di conseguenza, le autorità competenti...», in modo da far comprendere che l'elencazione successiva è una specificazione che non vuole essere esaustiva di eventuali altre leggi e strumenti che possono essere applicati.

**PRESIDENTE.** I senatori Fabris e Cutrera hanno formalizzato le loro proposte modificative in alcuni emendamenti all'articolo 17. Il primo, 17.17, del senatore Fabris tende ad aggiungere al comma 3 lettera *a*) dopo le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089» le altre: «e alla legge 8 agosto 1985 n. 431» e ad aggiungere, sempre al comma 3, lettera *f*), le parole: «anche aggiornando e modificando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431».

Anche il senatore Cutrera ha presentato due emendamenti. Il primo 17.14, mira ad aggiungere al comma 3, lettera *a*) dopo le parole: «di cui

alla legge 1° giugno 1939, n. 1089» le altre: «e alla legge n. 1497 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni». Il secondo, 17.16, è un subemendamento al testo del relatore e recita: «Al comma 4, dopo le parole “e di uso del suolo”» aggiungere le altre: «Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro 12 mesi.».

È stato poi presentato dal senatore Bausi il seguente emendamento, 17.15, alternativo rispetto all'emendamento 17.13 del relatore: «Ove i piani di bacino comportino previsioni urbanistiche non conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati dagli enti competenti, l'approvazione dei piani di bacino costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale o ai piani di fabbricazione».

BAUSI. Esistono, a mio parere, sulla base di precedenti di notevole importanza in materia, momenti in cui l'approvazione di un determinato strumento si trasferisce automaticamente nelle previsioni di carattere urbanistico contenute negli strumenti urbanistici propri, onde evitare che vi siano interregni durante i quali non si sa con precisione quale sia la norma che regola quei determinati aspetti.

L'approvazione del piano di bacino dovrebbe comportare automaticamente la variazione del piano regolatore generale. Ciò mi parrebbe opportuno per evitare che un determinato territorio, per il quale sono previste in avvenire alcune modificazioni, possa nel frattempo essere modificato, non potendosi negare la concessione su quel determinato suolo qualora il piano regolatore generale non contenga una previsione in tal senso.

Mi chiedo, allora, se sia logico attendere lo svolgimento di tutta la procedura prevista dall'emendamento 17.13 o se non sia più opportuno che l'approvazione del piano di bacino comporti automaticamente una variante al piano regolatore generale, senza cioè menzionare una serie di interventi da parte della regione prima, del comune poi, quindi in modo sussidiario ancora della regione, trasferendo alla medesima poteri sulla pianificazione del territorio che, viceversa, non mi sembra possano essere normalmente ammessi con riferimento alla regione.

Esprimo, quindi, notevoli perplessità. Potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso che il piano di bacino preveda che sulle sponde di un fiume non possono essere realizzate costruzioni: secondo la procedura prevista dall'emendamento 17.13, si hanno i poteri per vietare la realizzazione di queste costruzioni?

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.2. Per quanto riguarda l'emendamento 17.3, devo dire che lo ritengo di notevole interesse, specialmente dopo le precisazioni che sono state fornite. Però credo, senatore Tornati, che forse accantonare per il momento la questione e rifletterci un po' sopra possa essere utile in quanto si tratta di un problema di grande portata. Pregherei perciò i presentatori di ritirare questo emendamento nonchè l'emendamento 17.4, ad esso connesso, per presentarli successivamente.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 17.15 del senatore Bausi e 17.17 del senatore Fabris, mentre sono favorevole agli emendamenti 17.14 e 17.16 del senatore Cutrera.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere sugli emendamenti espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.14, testè presentato dal senatore Cutrera, tendente ad inserire, al comma 3 dell'articolo 17, lettera a), dopo le parole «n. 1089», le altre: «e legge n. 1497 del 1939 e successive modificazioni ed integrazioni».

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 17.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Tornati e Nespolo, tendente ad inserire al comma 3, lettera a), dell'articolo 17, dopo le parole «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089» le parole: «e della legge di vincolo idrogeologico n. 3267 del 1923».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3, presentato dai senatori Tornati e Scardaoni.

TORNATI. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'invito rivoltomi dal relatore e dichiaro di ritirare questo emendamento nonchè l'emendamento 17.4 ad esso connesso. Poichè però il ritiro non preclude la ripresentazione eventuale degli emendamenti, dichiariamo la nostra disponibilità, ma comunque aspettiamo che il relatore ci prospetti un'ipotesi concreta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al comma 3, lettera a), in fine, le seguenti parole: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 2».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dal relatore, tendente a sostituire, al comma 3, lettera f), dell'articolo 17 la parola «previsione» con la parola «individuazione».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.17, presentato dal senatore Fabris.

Dichiaro che voterò contro questo emendamento poichè ritengo che la legge n. 431 abbia un contenuto estremamente diverso dalla legge n. 1089. Infatti la legge n. 1089 e la legge n. 1497 impongono vincoli specifici, mentre la legge n. 431 impone vincoli generali che devono poi essere esplicitati nei piani paesaggistici.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Fabris, tendente a inserire al comma 3, lettera a), le parole: «e legge 8 agosto 1985, n. 431».

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 17.17, presentato dal senatore Fabris, tendente ad aggiungere al comma 3, lettera f), dell'articolo 17, le seguenti parole: «anche aggiornando e modificando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

Personalmente ricordo al senatore Fabris - invitandolo a ritirare questo emendamento - che un piano di bacino, pur se importantissimo, non può comunque modificare una legge.

CUTRERA. Noi voteremo contro questo emendamento perchè il rapporto tra piano di bacino e legge n. 431 è regolato dal comma 4 e lo è nel senso diverso da questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 17.17, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al comma 3, dopo la lettera r), la seguente: «s) la priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo».

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Cutrera è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.16, presentato dal senatore Cutrera e tendente ad aggiungere, all'inizio del secondo periodo del comma 4, le parole: «Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare,».

**È approvato.**

L'emendamento 17.6, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.15, presentato dal senatore Bausi.

BAUSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dal relatore, tendente a sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dal relatore, nella riformulazione dallo stesso proposta. Ne do lettura:

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui Bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano di bacino. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 17, che nel testo emendato, risulta così formulato:

## CAPO II.

### GLI STRUMENTI

#### Art. 17.

##### *(Piano di bacino)*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare contiene:

*a*) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro

successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 2;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo.



4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano di bacino. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

*(I piani di bacino di rilievo nazionale)*

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano, entro i successivi trenta giorni, anche ai sensi del comma 5.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, inserire, dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici», le seguenti: «o il Ministro dell'ambiente per le materie di sua competenza».*

18.1

CUTRERA

*Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del» con le seguenti: «il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il».*

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 e 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

18.2

Bosco

*Al comma 11 sostituire il riferimento alla lettera d) con quello alla lettera c).*

18.3

Bosco

CUTRERA. In riferimento al comma 2, in coerenza con il sistema previsto dal disegno di legge, mi è sembrato opportuno estendere il potere sostitutivo in caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali anche al Ministro dell'ambiente per le materie di sua competenza.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Dichiaro parere favorevole in merito all'emendamento 18.1 del senatore Cutrera ed aggiungo soltanto che gli emendamenti 18.2 e 18.3, a mia firma, sono meramente formali e migliorativi del testo dell'articolo.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Cutrera.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 18.

##### *(I piani di bacino di rilievo nazionale)*

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di sua competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli

atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19. Ne do lettura:

#### Art. 19.

*(I piani di bacino di rilievo interregionale)*

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i

successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

*(I piani di bacino di rilievo regionale)*

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti.

Il primo (20.1) di essi tende a sostituire, al comma 3, la parola: «approvazione» con l'altra: «adozione».

Il secondo (20.2) tende a sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 20.2 si illustra da sè. L'emendamento 20.1 è migliorativo del testo della Camera dei deputati.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 20.

*(I piani di bacino di rilievo regionale)*

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 21. Ne do lettura:

CAPO III.

GLI INTERVENTI

Art. 21.

*(I programmi di intervento)*

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

#### Art. 22.

##### *(Adozione dei programmi)*

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

A questo articolo è stato presentato dal relatore l'emendamento 22.1, tendente a sopprimere, al comma 1, le seguenti parole: «su proposta dei comitati tecnici».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è di coordinamento, perchè le procedure sono state già indicate in precedenza.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

**È approvato.**

TORNATI. Signor Presidente, ritengo opportuno presentare a questo punto il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 22, che recepisce il contenuto dell'emendamento 17.3:

*Art. 22-bis.*

1. Il piano di bacino contiene la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, mediante Consorzi obbligatori da costituirsi in ognuno degli ambiti territoriali ottimali individuati nei piani di bacino; tali consorzi di norma debbono gestire unitariamente i servizi pubblici di acquedotto, fognature, collettamento e depurazione delle acque usate, mediante la costituzione di aziende speciali ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive norme di legge, ovvero mediante società miste costituite con la partecipazione di enti pubblici.

TORNATI, SCARDAONI, ANDREINI

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento testè presentato dal senatore Tornati per esaminarlo successivamente.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI